GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 39

Adunanza 8 agosto 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE

1/QUATER AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 863 - 169627/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Supplente ALBERTO LICCI.

Sono assenti il Presidente della Provincia Mercedes Bresso e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Giaveno:

- · è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 66-17186 del 21/09/1992;
- è dotato di una prima Variante di P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 5-22541 del 29/09/1997;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 67 del 30/11/1998, la Variante Parziale 1/bis ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 24 del 29/02/2000, la Variante Parziale 1/ter con le procedure dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- · ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 40 del 27/06/2000, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/quater al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- · ha trasmesso alla Provincia, in data 11/07/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Rilevato che la variante in oggetto propone i seguenti interventi:

- rivede il tracciato di alcuni tratti di viabilità comunali e localizza di alcuni parcheggi di interesse locale:
- apporta alcune rettifiche alle previsioni di insediamento residenziale e diminuisce di 5 unità la capacità insediativa del P.R.G.C. vigente;
- annulla, nel Distretto 2, le previsioni di destinazione a verde pubblico delle aree V4 parte, V8, V9 e V10 e recupera tale superficie con la previsione della nuova area V8;
- prevede un'area per la rilocalizzazione della scuola "Anna Frank" e la relativa dotazione di parcheggi;
- prevede due aree rispettivamente di mq. 19.800 (G1) e mq. 12.000 circa (G2), a cavallo della S.P. n. 187, da destinarsi alla rilocalizzazione dei depositi e attrezzature delle autolinee urbane ed intercomunali;
- amplia il cimitero e contestualmente adegua la fascia di rispetto;
- prevede una quota aggiuntiva di 9.295 mq. di superficie a destinazione produttiva;
- prevede lievi modifiche alle Norme di Attuazione;
- corregge errori materiali relativi ai Quadri Sinottici allegati alle Norme di Attuazione;

Dichiarato che per quanto attiene:

- · il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- · i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/08/2000;

Visto il parere del Servizio Pianificazione Viabilità datato 07/08/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 07/08/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione con la quale:

- a) si ritiene non condivisibile il nuovo insediamento della rilocalizzazione delle infrastrutture delle autolinee comunali nelle due zone "G1" e "G2", a cavallo della S.P. n. 187, in quanto si verrebbe a determinare l'insorgere di notevoli problemi di sicurezza per gli utenti della strada nonché per le maestranze, che dovrebbero attraversare la strada provinciale per spostarsi da un settore all'altro delle future infrastrutture; il problema delle disfunzioni sopra evidenziate permarrebbe qualunque fosse la competenza amministrativa della strada sulla quale sono previste;
- b) in riferimento all'ampliamento del cimitero, che viene proposto lungo la bretella di collegamento tra le S.P. n. 187 e n. 190 (da realizzarsi a cura della Provincia), si segnala:
 - la necessità di individuare la fascia di rispetto dalla viabilità, prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione;
 - la necessità di vietare inserimenti verso l'ampliamento del cimitero stesso e verso l'adiacente zona destinata a parcheggio, alla quale si dovrà accedere tramite la Via San

Sebastiano; sotto questo profilo dovrebbe essere precluso ogni nuovo inserimento lungo la bretella in questione, per evitare che negli anni futuri la nuova strada perda le caratteristiche di collegamento per assumere quelle di distribuzione interna all'abitato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale n. 1 quater al P.R.G.C. del Comune di Giaveno, adottata con deliberazione C.C. n. 40 del 27/06/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- 2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
- 3. di trasmettere al Comune di Giaveno, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale Supplente f.to A. Licci

Il Vice Presidente f.to G. Gamba